

Pubblicato il 27/03/2019

**N. 00435/2019 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00456/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2019, proposto da

Gualtiero Parlato, Girolamo Bellomo, Giuseppe Bellanca, Daniela Lima, Gerlando La Gambina, Marco Antonio Rizzo, Maurizio Parlato, Fabio Unti, Gaspare Sarcone, Massimiliano Giudice, Giovanni Francesco Paolo Di Trapani, Giuseppe Patti, Roberto Bissanti, Gaetano Savona, Simonetta Attinelli, Giorgio Masi, Fabio Davì, Silvano Riggio, Giancarlo Caparotta, Cinzia De Luca, Daniele Zanca, Luigi Genovese, Antonella Leotta, Francesca Calefati, Antonio Sciortino, Santo Rosano, Marcello Robotti, Marco Trapanese, Andrea Pisciotta, Antonio Covais, Giovanni Margiotta, Ferdinando Scalia, Mario Guglielmino, Andrea Rosario Valenti, Francesco Cappello, Sergio Cassarà, Filippo Trifirò, Eleonora Spallino, Nicolò Sorce, Fabio Alfano, Filippo De Caro Carella, Rosa Anna Salvia, Raffaele Savarese, Carmelo Sardegna Fortunato, Cristina Scalco, Ciro Lomonte, Giovanni Benincasa, Anna Maria D'Amico, Antonino Trimboli, Giovanni Moncada, Vito Mirlocca, Marina Li Santi, Nicolò Di Lorenzo, Ignazio Margiotta, Maria Paola Suraci, Laura Di Lorenzo, Virginia Fatta, Giovanna Di Lorenzo,

Giovanni Fatta, Grazia Speciale, Manuela Bajada, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Pezzino Rao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Saverio Scrofani n. 27;

*contro*

Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede degli uffici legali dell'ente in Palermo, piazza Marina 39;

*nei confronti*

Ruggero Cassata n.q. Capogruppo A.T.I., W.W.F. Italia non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

R.G.M. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei, 9;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Legambiente Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione del Consiglio Comunale 596 del 28 novembre 2018, avente come oggetto: "Approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 ai sensi della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011", pubblicata all'Albo Pretorio in data 30/11/2018, nella parte in cui la stessa approva fra le opere pubbliche di cui all'elenco OO.PP. così emendato il "Sistema Tram della Città di Palermo" ed il progetto definito di fattibilità delle "NUOVE LINEE TRANVIARIE DELLA CITTÀ DI PALERMO - TRATTE A,B,C,E1 E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, per la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, per la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e la relativa memoria e documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio R.G.M. S.r.l. e l'intervento ad *opponendum* di Legambiente Sicilia, le relative memorie ed eccezioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che ad un primo esame, anche prescindendo dalle eccezioni in rito sui prospettati profili di inammissibilità del ricorso (articolati dalle controparti in relazione alla carenza di interesse anche per assenza di posizioni giuridiche soggettive formalmente e sostanzialmente omogenee tra tutti i ricorrenti del ricorso collettivo; al mancato rispetto dei termini di proposizione del gravame in violazione dei termini dimidiati di cui all'art. 119 e art. 120 c.p.a.), la questione dedotta in giudizio attiene ad un (modificato) progetto di ampliamento delle già esistenti linee della fin qui realizzata rete tramviaria di Palermo; progetto per altro già incontestabilmente incluso (con il numero 334, cat.01 prog. 0197) nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018 [approvato in passato sin dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 405 del 10/08/2016] e (con n. 316, cat. 01, prog.0197) nel non impugnato Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 475 del 22/09/2017;

RITENUTO che avendo riguardo ai profili di censura dedotti e alla natura del provvedimento impugnato, non risulta apprezzabile allo stato il dedotto pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito;

RITENUTO di poter rinviare al merito il regolamento delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2019  
con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO